

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4063

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SOBRERO e BORRA

Presentata il 17 ottobre 1975

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni
dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende restituire il trattamento dovuto ad un limitato gruppo di funzionari dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale che, per un errore materiale della norma da sostituire, hanno subito un trattamento giuridico ed economico inferiore rispetto a quello spettantegli per effetto della posizione già acquisita prima dell'entrata in vigore del decreto n. 748 del 1972.

Infatti alla data del 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del suddetto decreto, tale personale svolgeva da anni, per legge, funzioni direttive e godeva del trattamento economico corrispondente alle qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione, pur essendo inquadrato nella carriera di concetto.

Con l'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — commi secondo e terzo — tale personale è stato regolarmente inquadrato nelle qualifiche di ispettore generale e di direttore capo, quest'ultima equiparata a diret-

tore di divisione, dei ruoli ad esaurimento della carriera direttiva.

Tuttavia ad essi è stato attribuito il trattamento giuridico ed economico inferiore a quello dovuto, per effetto del quarto comma di tale articolo, integrando così una grave sperequazione non soltanto rispetto alla situazione giuridico-economica già consolidata, ma anche e soprattutto nei confronti di coloro che, inquadrati nelle identiche qualifiche dei ruoli ad esaurimento istituiti con il decreto n. 748 del 1972, hanno beneficiato e beneficeranno delle disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 di tale decreto.

È da sottolineare inoltre che gli articoli 60 e 61 del richiamato decreto n. 748 sono stati applicati anche a favore del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale — ruolo uffici del lavoro — inquadrato con la stessa qualifica e nello stesso ruolo ad esaurimento attribuiti ai destinatari del terzo comma dell'articolo 64, prima dell'entrata in vigore del decreto n. 748 del 1972.

È da considerare infine che il quarto comma dell'articolo 64, che si propone di sostituire, nel testo approvato dalla Commissione speciale e successivamente dal Governo non esisteva nemmeno, come si evince dalla bozza originale della *Gazzetta Ufficiale*, su cui il provvedimento è stato pub-

blicato. Esso è stato introdotto all'ultimo momento e forse per questo ha rinvio erroneamente all'articolo 55, anziché agli articoli 60 e 61, come avrebbe dovuto, per cui la presente proposta di legge va considerata e costituisce interpretazione autentica della normativa in questione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Al personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi secondo e terzo compete il trattamento previsto dagli articoli 60 e 61 del presente decreto ».